

Newsletter n. 9 del 31 Marzo 2019

1. BILANCIO NON APPROVATO - Riflessioni sul discusso deposito presso il Registro delle imprese

L'approvazione del bilancio di esercizio è un adempimento fondamentale per tutte le società di capitali. Tuttavia, nella pratica può accadere che, per varie motivazioni legate all'inerzia di amministratori o dell'assemblea, o ad insanabili dissidi tra i soci, si arrivi alla **mancata approvazione del bilancio** di esercizio.

Questo scenario può palesarsi, ad esempio, quando non siano raggiunti i *quorum* in assemblea oppure quando la maggioranza esprima un voto negativo alla rappresentazione fornita dall'informativa di bilancio. Potrebbe ancora succedere che si generi un dissidio tra soci paritetici che porti allo stallo deliberativo.

In questi casi è opportuno conoscere quali sono i **profili di responsabilità** per l'**organo amministrativo**, e le conseguenze in termini **sanzionatori per la società**, legate al mancato deposito del bilancio presso l'ufficio del Registro delle imprese.

A questo riguardo, due sono pertanto i quesiti che ci poniamo e a cui cercheremo di dare una risposta:

- 1) **nonostante il bilancio non venga approvato, va ugualmente depositato presso l'ufficio del Registro delle imprese?**
- 2) **la mancata presentazione del progetto di bilancio al Registro imprese, nel caso in cui questo non sia approvato, può determinare la comminazione di specifiche sanzioni per gli amministratori che non provvedano a depositarlo?**

Per quanto riguarda il primo quesito, da una attenta lettura delle norme, **la risposta non può essere che negativa**. Stando, infatti, a quanto stabilito dall'articolo. 2435 (per le SpA) e dall'art. 2478-bis, comma 2 (per le Srl) del Codice civile, in linea di principio, **devono essere depositati al Registro delle imprese solo "bilanci approvati" dall'organo assembleare e non i "progetti di bilancio"**.

In entrambi gli articoli si stabilisce, infatti, che **"Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese"**.

L'**approvazione sembra dunque essere l'elemento necessario** a seguito del quale scatta l'obbligo del deposito.

Sulla base di tale indicazioni di legge numerosi Registri delle Imprese non permettono agli amministratori il deposito di una documentazione non approvata dall'assemblea.

Secondo alcuni interpreti, un motivo per cui il bilancio non approvato non vada depositato presso il Registro delle imprese lo si ricava anche dal fatto che la situazione descritta e **le informazioni contenute nel bilancio non approvato non hanno alcuna valenza per essere considerate informazioni utili per i soggetti terzi**, vanificando la *ratio* della pubblicazione del bilancio come prescritta dalla legge.

Tale impostazione è stata però criticata da altri studiosi, in quanto rischia di produrre una forte limitazione di carattere informativo. Infatti, un progetto di bilancio, seppur non approvato, ma corredato dalle motivazioni per la sua non approvazione, **fornisce comunque un riferimento informativo**, seppur parziale o incompleto, circa l'andamento della società.

Secondo tale filone di pensiero – che ci permettiamo di preferire - la pubblicazione avrebbe comunque **un valore informativo per i terzi assai maggiore rispetto alla mancata pubblicazione del bilancio**.

La mancata approvazione del bilancio può portare anche a **risvolti a carattere fiscale**. L'articolo 17, comma 1, del D.P.R. n. 435/2001, impone alle società di capitali il **versamento dell'IRES** dovuta a saldo in base alla dichiarazione dei redditi, **anche nel caso in cui il bilancio non sia stato approvato nei termini**. La mancata approvazione del bilancio, quindi, non è fonte di esenzione per la società dal versamento delle imposte a suo carico, e nemmeno dalla presentazione nei termini della propria dichiarazione dei redditi.

Per quanto riguarda i possibili **profili sanzionatori** a carico degli amministratori, in caso di mancato deposito del bilancio a seguito della mancata approvazione dello stesso da parte dell'assemblea, la giurisprudenza è ormai orientata nel ritenere che la sanzione amministrativa, di cui all'articolo 2630 c.c., **non possa essere comminata per questa fattispecie** (Tribunale di Brescia 13 maggio 2002).

La sanzione è infatti prevista nel caso di **"ritardato o omesso deposito del bilancio"**, e non per la **"mancata o tardiva approvazione del bilancio"**.

Sull'argomento relativo al deposito presso il Registro delle imprese del bilancio non approvato è intervenuto anche il Ministero dello sviluppo economico nella **circolare n. 3668/C del 27 febbraio 2014**, con la quale sono state fornite le istruzioni per la compilazione della modulistica per l'iscrizione e il deposito nel registro delle imprese e per la denuncia al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).

Tra i casi particolari che vengono analizzati, nel presentare il modello B (relativo al deposito dei bilanci e delle situazioni patrimoniali), alla lett. f), il Ministero, nel prendere atto che alcuni uffici del R.I. accettano il deposito del bilancio non approvato su direttiva del Giudice del Registro, si è limitato a precisare che, in questo caso, **"il deposito del bilancio non approvato va effettuato con il modulo S2, con l'indicazione nel modulo XX-Note che trattasi di deposito di bilancio non approvato"**.

In pratica viene concessa la possibilità di iscrivere al Registro delle imprese il **verbale di assemblea che contiene le motivazioni della mancata approvazione**, con allegato il progetto di bilancio non approvato.

Ricordiamo che tale assemblea deve comunque essere stata convocata nei termini e nelle modalità di cui agli articoli 2364, 2368, 2369, 2478-bis e 2479-bis del Codice civile e che, nonostante tutto, per svariati motivi, per la stessa o non è stato raggiunto il quorum costitutivo/deliberativo, o che nella stessa si sia deliberato espressamente di non approvare il progetto di bilancio redatto dagli amministratori.

Naturalmente, per tale deposito, **vanno pagati i diritti previsti per il deposito degli atti** e non quelli previsti per il deposito del bilancio.

Non è tuttavia escluso che alcuni uffici del Registro delle imprese, sulla base del principio di tipicità degli atti da iscrivere e da depositare, si rifiutino di accettare il deposito del bilancio non approvato.

Principio questo sicuramente incontestabile, ma riteniamo che sia possibile, e in alcuni casi doveroso, conciliare tale principio con il **principio della completezza**, ricostruibile alla luce dell'intera ratio del sistema di pubblicità commerciale del Registro delle Imprese, secondo il quale sono da ritenere iscrivibili, anche in difetto di espressa previsione normativa, quegli atti che, come nel caso in questione, possono fornire un **contenuto informativo importante e fondamentale per i terzi** circa l'andamento della società interessata.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento dei bilanci clicca qui.](#)

2. IMPIANTI NON PRESIDATI - Il registro cartaceo sostituito dal registro telematico - Indicazioni dall'Agenzia delle dogane sulla tenuta del registro e sul rilascio della licenza di esercizio

L'Agenzia delle Dogane ha emanato la **determinazione n. 724 del 21 marzo 2019** in tema di **"impianto di distribuzione stradale operante in modalità self-service"**.

Nella determinazione, all'articolo 1, viene innanzitutto precisato cosa deve intendersi per **"impianto di distribuzione stradale di carburanti funzionante in modalità self-service"** (o **"impianto non presidiato"**): per impianto non presidiato, si intende **"un impianto in cui le erogazioni sono effettuate solo a seguito di preventivo consenso di uno o più terminali di piazzale per i pagamenti"**.

Il titolare del **provvedimento autorizzativo** di un impianto non presidiato può affidarne la gestione ad un soggetto adeguatamente strutturato per tale scopo che è il **titolare della gestione dell'impianto** non presidiato ed è **solidalmente responsabile** per gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto non presidiato.

Per gli esercenti degli impianti non presidiati, il **registro cartaceo** la cui tenuta è obbligatoria ai sensi dell'art. 25, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1995 (Testo unico delle accise – TUA) è **sostituito dal registro**

telematico che risiede nel sistema informativo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, costituito tramite gli **invii telematici** dei dati previsti nella presente determinazione.

La conservazione dei dati del registro telematico mediante archiviazione elettronica nel sistema informativo dell’Agenzia sostituisce, pertanto, la custodia degli stessi in formato cartaceo presso l’impianto non presidiato.

Tale registro è **consultabile** dall’Amministrazione finanziaria e dalla Guardia di Finanza sul sistema informativo dell’Agenzia. Tale registro è anche consultabile dall’esercente mediante accesso al sistema informativo dell’Agenzia.

Nello specifico un **impianto non presidiato** è dotato di **colonnine erogatrici**, di **terminali di piazzale per i pagamenti** e di **telemisure di livello e di temperatura** nei serbatoi di carburante, reciprocamente interconnessi, attraverso un’apposita **rete di comunicazione** chiusa e protetta, con un elaboratore di controllo e di registrazione dei dati da essi rilevati, denominato “**concentratore di stazione**”.

Il concentratore di stazione è connesso, attraverso una rete di comunicazione chiusa e protetta, ad un elaboratore gestito dall’esercente (denominato “**concentratore esterno**”), ubicato in luogo preventivamente denunciato all’Amministrazione finanziaria, che consente il monitoraggio da remoto dell’impianto non presidiato e la storicizzazione dei relativi dati fiscali.

Qualora non sia presente un concentratore esterno, le funzionalità prescritte per quest’ultimo dalla presente determinazione sono garantite dal concentratore di stazione stesso.

Secondo quanto stabilito all’art. 5 della determinazione, il soggetto che intenda esercire un impianto non presidiato deve presentare **apposita denuncia all’Ufficio delle dogane territorialmente competente**, contenente l’autorizzazione da parte dell’Ente locale a tal fine preposto e la documentazione tecnica e fiscale necessaria a comprovare il rispetto della presente determinazione.

Nella denuncia devono essere, altresì, indicati l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del richiedente, la sede presso la quale è custodita la documentazione fiscale relativa all’impianto nonché quella dove è ubicato il concentratore esterno.

L’Ufficio delle dogane, effettuata la verifica per riscontrare che l’impianto rispetti le prescrizioni della presente determinazione, rilascia all’esercente, qualora nulla osti, la licenza di esercizio di cui all’articolo 25, comma 4 del TUA.

L’esercente è tenuto a **garantire l’accesso presso l’impianto** nonché ai relativi sistemi informatici e serbatoi di stoccaggio entro ventiquattro ore dalla comunicazione effettuata dall’Amministrazione finanziaria o dalla Guardia di Finanza all’indirizzo di posta elettronica certificata specificato nella denuncia (/art. 9, comma 1).

Gli esercenti di impianti non presidiati già attivi alla data di pubblicazione della presente determinazione si adeguano alle prescrizioni introdotte **entro il 1° gennaio 2020** e ne danno comunicazione all’Ufficio delle dogane territorialmente competente integrando, ove necessario, la documentazione già presentata. Per tali impianti, l’installazione di telelivelli è prescritta qualora l’erogato annuo complessivo sia superiore a 3 milioni di litri (art. 10, comma 1).

LINK:

[Per scaricare il testo della determinazione n. 724/2019 clicca qui.](#)

3. Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2019 - 2021 - Novità e indirizzi d’azione

Il Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione, predisposto dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID), detta indirizzi per mettere in atto una strategia condivisa con tutti i possibili attori della **trasformazione digitale del Paese: Pubblica amministrazione**, cittadini, imprese, mercato, mondo della ricerca.

Il Piano Triennale 2019-2021 ricalca sostanzialmente la stessa struttura del Piano precedente, con qualche aggiornamento dovuto alla sua evoluzione nel corso del biennio 2017-2018.

È strutturato in **tre parti**: nella prima parte viene dato il quadro di riferimento generale in cui inserire le iniziative del Piano stesso, nella seconda parte si ripercorre la struttura del modello con gli aggiornamenti, nella terza parte vengono proposte considerazioni finali e note di indirizzo per le Pubbliche Amministrazioni.

Il Piano Triennale – si legge nel comunicato di AgID - aggiorna la strategia di trasformazione digitale per lo sviluppo dell’informatica pubblica italiana e **contiene diverse novità**:

- il recepimento delle **ultime modifiche introdotte del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)** e delle recenti direttive e regolamenti europei sull’innovazione digitale;
- il rafforzamento del **paradigma Cloud** della P.A. con l’applicazione del principio *cloud first*;
- la definizione di Modelli e strumenti per l’innovazione per la P.A. con un’attenzione ai temi dell’*open innovation* e al paradigma *smart landscape*.

Il Piano rappresenta uno strumento in continua evoluzione, che va nella direzione di un coinvolgimento sempre più esteso delle amministrazioni che operano sul territorio ma anche dei veri destinatari finali della trasformazione digitale della P.A..

Gli obiettivi principali del nuovo piano triennale sono i seguenti:

- **strategia di digitalizzazione sia per la P.A. centrale che locale;**
- **supporto alla P.A. per la realizzazione dei servizi in modalità digitale;**
- **indirizzi per la razionalizzazione della spesa ICT;**
- **coinvolgimento del mercato** tramite azioni congiunte con i fornitori per favorire l'utilizzo di soluzioni omogenee e interoperabili.

Il Piano deve essere attuato da tre attori principali:

- il **Responsabile per la transizione al digitale** (denominato nel Piano come "**Responsabile della trasformazione alla modalità digitale**"),
- il **Responsabile degli acquisti** e chi si occupa di protezione dei dati personali come il **DPO - Data Protection Officer** (che deve essere obbligatoriamente nominato nella Pubblica Amministrazione)
- **gli uffici preposti.**

LINK:

[Per consultare il Piano triennale clicca qui.](#)

4. ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI - Pagamento dei contributi quota annuale e di iscrizione dovuti all'OCF entro il 15 aprile 2019

L'Organismo per la tenuta dell'Albo Unico dei Consulenti Finanziati (OCF), con le **delibere n. 1010 e n. 1011 del 30 gennaio 2019** sono state determinate la misura, le modalità ed i termini di versamento dei contributi e delle altre somme dovute ad OCF **per l'esercizio 2019**.

I Consulenti finanziari **iscritti all'albo alla data del 1° gennaio 2019** sono tenuti a versare all'OCF, **entro il 15 aprile 2019**, il contributo "**quota annuale albo**" utilizzando esclusivamente l'apposito modulo precompilato (MAV) ai sensi delle citate delibere n. 1010 e 1011 del 30 gennaio 2019.

A. Con la **delibera n. 1010/2019** è stata determinata la misura dei contributi e delle altre somme dovute all'OCF per l'esercizio 2019: contributo quota annuale Albo e contributo di iscrizione all'Albo

Gli **importi del contributo quota annuale** sono i seguenti:

- 1) **euro 185,00** – per i **consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (ex promotori finanziari)**, iscritti nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;
- 2) **euro 500,00** - per i **consulenti finanziari autonomi** iscritti nella sezione dei consulenti finanziari autonomi;
- 3) **euro 3.000,00** – per le **società** iscritte nella sezione delle società di consulenza finanziaria.

Gli **importi del contributo di iscrizione all'Albo** sono i seguenti:

- 4) **euro 300,00** – per i soggetti richiedenti l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari in qualità di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, alla sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;
- 5) **euro 500,00** – per i soggetti richiedenti l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari in qualità di consulenti finanziari autonomi alla sezione dei consulenti finanziari autonomi;
- 6) **euro 3.000,00** – per le società richiedenti l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari, alla sezione delle società di consulenza finanziaria.

B. Con la **delibera n. 1011/2019** sono stati determinati le modalità e i termini di versamento dei contributi e delle altre somme dovute all'OCF per l'esercizio 2019 – contributo quota annuale Albo e contributo di iscrizione all'Albo.

Il versamento dei contributi di cui sopra (quota annuale albo e contributo di iscrizione) devono essere effettuati **entro il 15 aprile 2019**, utilizzando **esclusivamente l'apposito modulo precompilato (MAV)**, reperibile sul sito internet dell'OCF, secondo le seguenti modalità:

- on line tramite i servizi di **home banking**;
- presso gli **sportelli Sisal o Lottomatica** sul territorio nazionale;
- presso gli **sportelli bancari** di qualsiasi Istituto di credito sul territorio nazionale;
- presso gli **sportelli ATM della Banca Popolare di Sondrio** sul territorio nazionale e delle altre banche che mettono a disposizione tale servizio;
- **on line** sul sito www.scrignopagofacile.it, accessibile anche attraverso il sito della Banca Popolare di Sondrio (www.popso.it).

Il **mancato pagamento** dei contributi in questione, entro il termine stabilito, comporterà l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del TUF, l'applicazione dei relativi interessi e delle ulteriori somme dovute, oltre alla cancellazione dall'albo unico dei consulenti finanziari ai sensi dell'articolo 152, commi 1, lett. e), e 4, del Regolamento Intermediari.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo delle due delibere clicca qui.](#)

5. ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI - Obbligo di comunicazione della PEC entro il 1° maggio 2019

L'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari (OCF) ha pubblicato un comunicato con il quale informa che, ai sensi dell'art. 153, comma 2 del Regolamento Intermediari e dell'art. 8 del Protocollo di intesa tra CONSOB e OCF del 28 giugno 2018, **tutti gli iscritti che non abbiano già provveduto sono tenuti a comunicare, entro e non oltre il 1° maggio 2019, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata attivo.**

LINK:

[Per conoscere le modalità di comunicazione clicca qui.](#)

6. SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA VIGILANZA CONSOB - Definito il contributo di vigilanza per l'anno 2019

La CONSOB, con la **delibera n. 20767 del 28 dicembre 2018** ha fissato la misura della contribuzione dovuta per l'esercizio 2019, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994.

I soggetti indicati nelle Tabella di cui all'art. 3 sono tenuti a **versare alla CONSOB**, per l'esercizio 2019, un contributo denominato «**contributo di vigilanza**» determinato nelle misure riportate nella medesima Tabella.

Il Regime Contributivo 2019 prevede un unico contributo di vigilanza annuale per ciascuna categoria di soggetti vigilati.

La **misura del contributo**, così come le modalità ed i termini di versamento variano in relazione al soggetto tenuto al versamento.

I **soggetti residenti in Italia** pagano il contributo di vigilanza tramite il **modulo MAV**, che viene spedito all'indirizzo di residenza oppure presso la sede legale.

Coloro che non ricevono il modulo MAV possono stamparne copia dal sito Banca Popolare di Sondrio (<https://servizi.popso.it/consob>); ovvero utilizzare il servizio di ristampa indicato nella apposita sezione del Regime contributivo/contributi di vigilanza/ "modalità di pagamento".

I **soggetti esteri** pagano, di norma, mediante bonifico bancario.

Il bonifico bancario va effettuato sul conto corrente n. 60006X08 intestato a «CONSOB - Via G. B. Martini 3, 00198, Roma», presso Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A./Agenzia n. 25 – Viale Parioli, 39/b, 00197 Roma - Cod. ABI 05696 – CAB 03225 - Codice Swift (BIC) POSOIT22 - IBAN: IT 44 Z 05696 03225 000060006X08.

Le modalità di pagamento indicate nella citata delibera sono tassative.

Il **mancato pagamento** del contributo entro il termine stabilito comporterà l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale, oltre che, delle maggiori somme previste dalla normativa vigente.

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera n. 20767/2019 clicca qui.](#)

7. PIAZZA WIFI ITALIA - Oltre 2.000 i Comuni che hanno aderito finora al progetto - 581 le convenzioni già firmate con Infratel

A un mese dal lancio di «**Piazza Wifi Italia**», il progetto promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico, sono ben **2.035** i Comuni italiani che hanno finora aderito e di questi sono **581** le convenzioni già firmate con Infratel che avviano la procedura per l'installazione dei punti Wifi.

Lo rende noto il Ministero dello sviluppo economico con un comunicato comparso sul proprio sito istituzionale il 28 marzo scorso.

Ricordiamo che **Infratel Italia S.p.A. (Infrastrutture e Telecomunicazioni per l'Italia)** è una società *in-house*, costituita su iniziativa Ministero dello Sviluppo Economico e soggetto attuatore dei Piani Banda Larga e Ultra Larga del Governo.

Società soggetta alla direzione ed al coordinamento di **Invitalia** - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA

L'obiettivo del progetto è quello di permettere ai cittadini di **connettersi, gratuitamente** e in modo semplice tramite l'applicazione dedicata, a una rete Wifi libera e diffusa su tutto il territorio nazionale. I Comuni che non hanno ancora aderito potranno inviare la loro richiesta di punti Wifi direttamente online, registrandosi sulla piattaforma web accessibile dal sito wifi.italia.it. Il progetto ha a disposizione **45 milioni di euro di nuovi finanziamenti**, rispetto alla dotazione iniziale di 8 milioni, che permetteranno di realizzare nuove aree wifi gratuite in tutti i Comuni italiani, **con priorità per i Comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti**.

LINK:

[Per accedere al sito del Ministero clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito wifi.italia.it clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito della Infratel clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

1) Riguardo ai **marchi d'impresa**, l'agevolazione **Patent box** può essere goduta **esclusivamente entro il termine ultimo del 30 giugno 2021**, anche per le opzioni esercitate nel 2015, con ruling avviato solo nel 2018.

Questo è il chiarimento reso dall'Agenzia delle Entrate nel **principio di diritto n. 11 del 22 marzo 2019**, nel quale si specifica che la finestra temporale per beneficiare del regime agevolativo sui marchi si chiuderà inderogabilmente entro la data indicata.

La precisazione è stata resa dall'Amministrazione finanziaria dopo che, in data 31 dicembre 2018, le è pervenuta un'istanza di **ruling obbligatorio** con la quale il contribuente chiedeva di dar seguito, anche in merito ad un marchio d'impresa, all'opzione telematicamente esercitata nel corso dell'anno 2015.

LINK:

[Per scaricare il testo del principio di diritto n. 11/2019 clicca qui.](#)

2) Le **applicazioni dell'intelligenza artificiale (AI)** devono rispettare i diritti fondamentali, incluso quello alla protezione dei dati. Sviluppatori, produttori e fornitori di servizi AI devono valutare preventivamente i possibili rischi, adottando un approccio di tipo "precauzionale". Necessarie precise prescrizioni nelle procedure di appalto pubblico. Queste alcune delle indicazioni delle linee guida presentate - nel corso della Giornata della Protezione dei dati 2019 - dal Comitato consultivo della Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale (Convenzione 108/1981), che dal 2016 è presieduta dalla rappresentante del Garante della privacy italiano.

Le linee-guida, si rivolgono a decisori pubblici, sviluppatori e fornitori di servizi basati sull'AI, come quelli utilizzati nell'ambito della domotica, delle smart cities, della sanità e della prevenzione del crimine. In particolare, sono evidenziati i principi da rispettare affinché l'impiego di tale tecnologia avvenga nel rispetto dei principi della nuova Convenzione 108 (nota come "**Convenzione 108+**"), adottata lo scorso 18 maggio 2018, e già **firmata da 26 Paesi tra cui l'Italia**.

LINK:

[Per scaricare il testo delle Linee guida clicca qui.](#)

3) Con l'**istruzione operativa del 12 marzo 2019**, pubblicata il 22 marzo 2019, l'INAIL ha fornito ulteriori precisazioni in merito ai termini per la presentazione delle **dichiarazioni delle retribuzioni** corrisposte nel 2018 e nel 2019 per le imprese con cessazione attività rispettivamente a dicembre 2018 e a gennaio e febbraio 2019.

La legge di Bilancio 2019 ha infatti differito i termini di presentazione delle **dichiarazioni delle retribuzioni** corrisposte nel 2018 e della comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte e per il versamento dei premi di autoliquidazione.

LINK:

[Per scaricare il testo dell'istruzione operativa clicca qui.](#)

4) Esclusa la possibilità per le **associazioni professionali e le società tra professionisti (STP)** di partecipare ad un'associazione tra professionisti già costituita. Vigè la regola secondo la quale il socio professionista può partecipare soltanto ad una STP.

Lo chiarisce il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), con il **pronto ordini n. 169 del 18 marzo 2019**, ricordando che la costituzione e partecipazione di un'associazione professionale, anche multidisciplinare, rappresenta una prerogativa dei professionisti persone fisiche che risultano iscritti in albi o elenchi tenuti da Ordini o Collegi.

LINK:

[Per scaricare il testo del pronto ordini n. 169/2019 clicca qui.](#)

5) Anche quest'anno, come di consueto, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), in collaborazione con l'Associazione Nazionale dei Certificatori e Revisori degli Enti Locali (ANCREL), rende disponibile il format della "**Relazione dell'organo di revisione sul rendiconto della gestione**".

La relazione al rendiconto 2018 dell'organo di revisione degli enti locali è predisposta nel rispetto della parte II "Ordinamento finanziario e contabile del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267" (TUUEL) e dei principi contabili generali allegati al D.Lgs. n. 118/2011

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

6) Al fine di adottare misure di **semplificazione dei procedimenti sanzionatori** conseguenti alle violazioni all'obbligo informativo poste in essere dai responsabili del procedimento operanti presso le Stazioni appaltanti, l'autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato la **delibera n. 164 del 27 febbraio 2019** (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2019), che modifica il regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità.

In particolare il regolamento prevede che, nel corso dell'audizione nei procedimenti volti a sanzionare l'omissione dell'obbligo informativo verso l'Autorità posto in essere da responsabili di stazioni appaltanti, il responsabile del procedimento deve invitare le parti o i loro rappresentanti a fornire i chiarimenti ritenuti necessari.

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera n. 164/2019 clicca qui.](#)

7) L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato gli elenchi per la **destinazione del 5 per mille 2017** con i dati riguardanti le preferenze espresse dai contribuenti nella propria dichiarazione dei redditi.

Nello specifico sono stati ammessi **8.004 Comuni e oltre 54.000 enti**, tra volontariato, ricerca sanitaria e scientifica, associazioni sportive dilettantistiche, beni culturali e paesaggistici.

LINK:

[Per consultare l'elenco degli enti ammessi e di quelli esclusi clicca qui.](#)

8) **Scade il 1° aprile 2019** (in quanto il 31 marzo cade di domenica), il termine per presentare il **modello EAS** da parte degli enti associativi che, nel corso del 2018, abbiano subito variazioni per le quali è obbligatoria la relativa comunicazione.

Sono tenuti alla presentazione del modello di comunicazione gli **enti associativi di natura privata**, con o senza personalità giuridica, e le **società sportive dilettantistiche** di cui all'articolo 90 della legge n. 289/2002.

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata del sito dell'Agenzia delle Entrate clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il modello per la comunicazione e le relative istruzioni clicca qui.](#)

9) E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 2019, il **decreto 5 febbraio 2019** del Ministero dello Sviluppo Economico che disciplina le **modalità e i requisiti di accesso e fruizione delle erogazioni liberali** destinate alle organizzazioni senza scopo di lucro di natura privata, alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registro e alle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che possono essere effettuate **tramite credito telefonico**.

Il decreto dispone in particolare che sarà applicato nei confronti degli Enti del Terzo Settore, a decorrere dall'entrata in vigore del Registro Unico, a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

10) L'INPS, con il **messaggio n. 1210 del 26 marzo 2019**, annuncia alcune novità procedurali volte ad ottimizzare il sistema di accertamento e riscossione dei contributi dovuti al **Fondo di Tesoreria da parte delle aziende agricole con dipendenti**, attraverso i dati contenuti nelle dichiarazioni trimestrali di manodopera (DMAG).

L'Istituto attribuisce d'ufficio il codice di autorizzazione (CA) "1R" alle aziende che presentano una **forza aziendale di almeno 50 dipendenti**, obbligate al versamento e non destinata alle forme pensionistiche complementari.

A decorrere dal periodo di trasmissione dei flussi DMAG relativi al **secondo trimestre 2019**, nel caso in cui aziende sprovviste del CA "1R" effettuino la trasmissione di dichiarazioni di manodopera contenenti codici Tipo Retribuzione attinenti la gestione del Fondo, il flusso sarà scartato, con conseguente invito alla corretta ripresentazione.

L'attribuzione del CA "1R" sarà visualizzabile nel "Cassetto Previdenziale Aziende Agricole", all'interno della sezione "Dati Azienda", "Codici Autorizzazione".

LINK:

[Per scaricare il testo del messaggio INPS n. 1210/2019 clicca qui.](#)

11) Denunciare lo smarrimento della carta d'identità per ottenerne un'altra è falso in atto pubblico.

Consegna ad un creditore la propria carta d'identità, a garanzia di un pagamento, e ne dichiara lo smarrimento all'Autorità di pubblica sicurezza al fine di ottenerne una nuova.

La persona è stata condannata nei primi due gradi di giudizio per *falsità ideologica di cui all'art. 483 c.p.*

Anche la Corte di Cassazione (**sentenza 8 marzo 2019, n. 10309**) ha confermato il giudizio della Corte d'Appello ribadendo che *"...è configurabile il reato di cui all'art. 483 cod. pen. nel caso di falsa denuncia di smarrimento di un documento quando la predetta denuncia sia presupposto necessario per il rilascio del duplicato e, quindi, l'atto abbia una sua specifica destinazione ed efficacia probatoria..."*.

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza n. 10309/2019 clicca qui.](#)

12) Con l'**informativa n. 26 del 27 marzo 2019**, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC) ha reso noto l'aggiornamento degli allegati n. 1 e 2 del **protocollo d'intesa MEF-CNDCEC**, per il riconoscimento dell'**equipollenza** della formazione già assolta dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo dei **revisori legali**.

In particolare, gli allegati sono stati aggiornati per tener conto del programma annuale di formazione 2019 per l'aggiornamento dei revisori legali.

LINK:

[Per scaricare il testo dell'informativa n. 26/2019 e degli allegati clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA *I provvedimenti scelti per voi* **(DAL 25 AL 31 MARZO 2019)**

1) Decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. (Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

2) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 5 febbraio 2019: Accesso ad erogazioni liberali tramite credito telefonico. (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo febbraio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) D.P.C.M. 8 febbraio 2019, n. 25: Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo febbraio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) ISTAT - Comunicato - Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di febbraio 2019, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo febbraio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

5) Legge 28 marzo 2019, n. 26: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo febbraio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 4/2019 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
UNIONE EUROPEA
I provvedimenti scelti per voi
(DAL 25 AL 31 MARZO 2019)

1) Regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019, sull'Agenzia europea di controllo della pesca. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 83 del 25 marzo 2019).

N.B. Il presente regolamento disciplina l'Agenzia europea di controllo della pesca, il cui obiettivo è organizzare il coordinamento operativo delle attività di controllo e di ispezione della pesca praticate dagli Stati membri e assistere i medesimi affinché cooperino per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, al fine di assicurarne l'applicazione effettiva e uniforme.

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.](#)

2) Decisione (UE) 2019/509 dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati del 22 marzo 2019 relativa al rinnovo del divieto temporaneo di commercializzazione, distribuzione o vendita di opzioni binarie ai clienti al dettaglio. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 85 del 27 marzo 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione clicca qui.](#)

2) Raccomandazione (UE) 2019/534 della Commissione del 26 marzo 2019 - Cibersicurezza delle reti 5G. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 88 del 29 marzo 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo della raccomandazione clicca qui.](#)

IL VERME
NON SCEGLIE MAI DI VIVERE
IN UNA MELA MARCIA.
SCEGLIE SEMPRE
DI FAR MARCIRE
UNA MELA BUONA.